

SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2013\017

Chieti, lì 08/08/2013

- *Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA*
- *Servizio: Ambiente*
- *Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Istruttore pratica: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Stigla compilatore: pdf*
- *Tel.: 0871 4084207 – 4084215; Fax: 0871-4084307*
- *PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it*
- *E- mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it*
- *Sito Internet: www.provincia.chieti.it*

IL DIRIGENTE

PREMESSO

la Ditta **COMES.IT SRL (divisione legno)**, con sede legale a **VASTO (Ch)**, Via Osca snc C.F: e P. IVA 02029120694 – iscritta alla Camera di Commercio n. REA CH 146679, con istanza¹ a firma del gestore pro tempore, Sig. Remo Salvatorelli², ha richiesto, per lo **stabilimento sito in VASTO (Ch), Via Osca snc**, l'autorizzazione³ alle emissioni in atmosfera per "*rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento (DIVISIONE LEGNO)*", derivanti dall'attività di produzione di elementi in legno per mobili, per i punti:

- E1 cabina di verniciatura
- E2 impianto di aspirazione trucioli di legno (silos)
- E3 impianto di aspirazione trucioli di legno (sottostazione)
- E4 impianto di aspirazione locale verniciatura (piani)

non sottoposti ad autorizzazione:

- E5 caldaia a metano (art. 272 c.1, All. IV parte I, lettera dd))
- E6 estrattore elicoidale a parete locale verniciatura (art.272 c. 5 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i)
- E7 estrattore elicoidale a parete locale produzione (art.272 c. 5 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i)
- E8-E13 estrattori elicoidali tetto locale produzione (art. 272 c. 5 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i)

VISTI:

la Parte Quinta, Titolo I del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e relativi allegati, di seguito indicato Decreto;

la L.R. n. 72/1998 art.33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

¹ acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente - con Prot. n. 68111 del 13/12/2011, successivamente integrata con note acquisite al ns. prot. n.4467 del 26/01/2012 e prot. n.42354 del 29.08.2012;

² nato a Chieti il 03.02.1933 e residente a Vasto (Ch) in Via Tre Segni, 7;

³ ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

PRESO ATTO:

della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Provincia delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti*, a far data dal 25/05/2006;

della Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

della Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- *sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti*
- *è stato istituito un apposito Ufficio all'interno dalla Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;*
- *è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;*

della Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: *“Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2”*;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007;

RICHIAMATO l'art.269 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 come modificato dal d.lgs. n.128/2010 secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento con la conseguenza che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni;

RILEVATO che in base al dettato normativo come sopra richiamato, l'autorizzazione di cui all'art.269 c.1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve riferirsi a tutti gli impianti o le singole attività presenti nello stabilimento comprese quelli assoggettati alla procedura di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 c.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO

che in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. o) del Decreto;

che l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.269 del citato decreto;

VISTO il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

DATO ATTO

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto Prot. n.421/int. del 31.01.2012 è stata indetta la conferenza di servizi di cui agli artt.14 e seguenti della legge n.241/1990 (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);

che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n.7691 del 15.02.2012, ha convocato la prima riunione della conferenza dei servizi per il giorno 04.04.2012 successivamente

rinvia al 16.04.2012, alla quale sono stati invitati a partecipare i componenti obbligatori, ai sensi del regolamento provinciale:

- Comune di VASTO (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) di VASTO;
- ARTA (Distretto Sub-Provinciale di Vasto-San Salvo);

per procedere, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;

PRESO ATTO che:

1. nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 16.04.2012, come da verbale agli atti sono state richieste alla Ditta integrazioni documentali e chiarimenti da parte dell'ARTA e della ASL 02;
2. con nota prot.30460 del 14.06.2012 il Responsabile del procedimento ha sospeso il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla Ditta Comes.it in quanto, sulla base del nota prot. n.4488 del 01/06/2012 della Direzione Affari della Presidenza della Regione Abruzzo, per gli interventi ubicati in aree anche confinanti con siti di interesse comunitario (SIC) si rendeva necessaria la valutazione di incidenza;
3. con Ordinanza n.00223/2012 del 26/10/2012, il Tar Abruzzo Sez. di Pescara nell'accogliere l'istanza cautelare proposta da altra Ditta avverso la sospensione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione disposta per la medesima ragione, ha invitato la Provincia ad adottare l'atto finale decisorio";
4. nel frattempo la Regione Abruzzo ha approvato la L.R. n.46/2012, entrata in vigore il 06/09/2012, con cui le competenze in materia di Vinca sono state trasferite interamente e definitivamente ai Comuni;
5. in esecuzione della suddetta ordinanza TAR e tenuto conto delle integrazioni documentali prodotte dalla Ditta Comes.it con nota acquisita al ns. prot. n.42354 del 29.08.2012 corredata di documentazione tecnica, il Responsabile del Procedimento, con nota prot.85 del 02.01.2013, ha riconvocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 06/02/2013;
6. nel corso della suddetta seconda riunione della Conferenza di servizi, il Responsabile del procedimento come da verbale agli atti (ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) ha adottato la **determinazione conclusiva favorevole**, tenuto conto del **parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARTA** con nota prot. n.174 del 05.02.2013 (ALLEGATO 2 parte integrante e sostanziale), del **parere favorevole con prescrizioni espresso dal rappresentante della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto** in sede di conferenza a seguito delle controdeduzioni e dei chiarimenti forniti dal rappresentante della Ditta alle eccezioni sollevate dalla stessa ASL nella nota prot.n.79/AMB. del 22.01.2013 e del **parere favorevole espresso dal Comune di Vasto** in sede di Conferenza di servizi con riferimento al DPR n.380/2001, per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e regionale, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica ed altro nonché ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di V.in.ca, considerando acquisito il parere ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie), qualora il Comune non avesse espresso un esplicito dissenso nei successivi 15 giorni;
7. **può considerarsi acquisito**, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, l'assenso del **Comune di VASTO** ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie) non avendo il proprio rappresentante espresso definitivamente la volontà dell'Ente di appartenenza, nel termine di quindici giorni dalla data di consegna del verbale della conferenza di servizi e nel successivo periodo trascorso;

DATO ATTO che l'avviso di conclusione della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente in data 28.03.2013, Prot. n.1201/int. e sul sito internet istituzionale;

PRESO ATTO che

- la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "spese istruttorie amministrative";
- è stata acquisita la comunicazione antimafia della Prefettura di Chieti prot.n.10176/2013/9B.1.PS/Area I del 03/04/2013 da cui risulta l'insussistenza delle cause di

decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d. lgs. n.159/2011 e s.m.i. nei confronti della Soc. Comes.it Srl e delle persone che ne curano l'amministrazione, l'indirizzo ed il controllo;

RITENUTO che a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione di specifico provvedimento autorizzatorio di merito;

VISTO l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

la Ditta **COMES.IT SRL (divisione legno)**⁴, con sede legale a **VASTO (Ch)**, Via Osca snc C.F: e P. IVA 02029120694 – iscritta alla Camera di Commercio n. REA CH 146679, nella persona del gestore pro tempore Sig. Remo Salvatorelli, alle emissioni in atmosfera con riferimento allo **stabilimento sito in VASTO, Via Osca snc**, derivanti dall'attività di **produzione di elementi in legno per mobili**, per i punti di emissione di seguito specificati:

1.1. punti di emissione autorizzati ai sensi dell'art. 269 parte V del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i.:

- 1.1.1. E1 - cabina di verniciatura
- 1.1.2. E2 - impianto di aspirazione trucioli di legno (silos)
- 1.1.3. E3 - impianti di aspirazione trucioli di legno (sottostazione)
- 1.1.4. E4 - impianto di aspirazione locale verniciatura (piani)

secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) datato 01.08.2012 (ALLEGATO 3), sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

2.1. Ai sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, *per una durata di 15 (quindici) anni*, dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.

La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza. Nelle more di adozione dell'atto di rinnovo, ai sensi dell'art.269 c.7 del Decreto, continuano ad applicarsi le condizioni previste nel presente provvedimento.

2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

- 2.2.1. richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;
- 2.2.2. comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);

2.3. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

2.3.1. *Comma 8, circa un eventuale aggiornamento dell'autorizzazione che comporti modifica sostanziale.*

Art. 3

4

⇒ sulla base dell'istanza acquisita al Ns. n. 68111 del 13/12/2011, successivamente integrata con note acquisite al ns. prot. n.4467 del 26/01/2012 e prto. n.42354 del 29.08.2012 corredate di relativa documentazione tecnica allegata;

⇒ sulla base della **determinazione conclusiva favorevole** adottata dal Responsabile del procedimento come da verbale della Conferenza di servizi del 06/02/2013 (Allegato 1), tenuto conto del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARTA con nota prot. n.174 del 05.02.2013 (Allegato 2), del parere favorevole con prescrizioni della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto espresso in sede di conferenza e del parere favorevole espresso dal Comune di Vasto in sede di Conferenza di servizi con riferimento al DPR n.380/2001 per tutti gli aspetti di propria competenza;

I valori limite di emissione di cui al già citato **Q.R.E. (ALLEGATO 3) del precedente Art. 1**, riferiti ai periodi di normale funzionamento dell'impianto *con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto* e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.

In tali casi deve essere effettuata, *entro le otto ore successive all'evento*, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

- 4.1. **di ottemperare** a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da **ALLEGATI 1, 2 e 3 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;**
- 4.2. **altresì, di rispettare** delle seguenti prescrizioni:

sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:

- 4.2.1. **per tutti i punti di emissione**, dalla data della messa in esercizio, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale non inferiore a 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche della marcia controllata dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;
- 4.2.2. **predisporre**, per i punti **E1, E2, E3 ed E4** a cura ed onere della Ditta autorizzata, un autocontrollo **annuale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;
- 4.2.3. **annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;
- 4.2.4. **effettuare** i controlli di competenza sulla base dei metodi e dei monitoraggi previsti dalle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.
- 4.2.5. **comunicare, alla Provincia e p.c. all'ARTA, la messa in esercizio delle modifiche, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;**
- 4.2.6. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.

Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.

I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

Art. 6

che, la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008, al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, è obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza e ad adeguarli, nel rispetto delle norme UNI EN 13284-1:2003 e UNI 10169/2001, sia per quanto attiene il numero dei tronchetti che il loro posizionamento.

Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

Art. 7

che, a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo, l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) *effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento.* Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

Art. 8

che, a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza), la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, *ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto* e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- *alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- *alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
- *alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.*

PRECISA

Art. 9

9.1. **che**, per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

9.2. *Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;*

Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

Art. 13

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale, di cui uno in bollo.

L'originale in bollo viene notificato al Gestore della Ditta **COMES.IT SRL (divisione legno)**;

Copia autentica del presente atto viene trasmesso a:

- ARTA – Distretto Sub Provinciale di Vasto - San Salvo;
- Comune di VASTO (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Dipartimento di Prevenzione) Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di VASTO;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;
- Polizia Provinciale (SEDE);

e, p.c. a:

- Sportello Unico per le Attività Produttive Trigno-Sinello.

Art.15


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE
Ing. P. De Fabritiis

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. P. De Fabritiis

IL DIRIGENTE
Ing. G. Moca

Responsabile Tecnico
Ing. P. De Fabritiis



TECNICO-AMBIENTE

SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Provincia di Chieti - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Settore 7

Servizio Tecnico Ambiente

Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA

Tel.: +39 0871 4084218 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: g.moca@provincia.chieti.it

Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis

Tel.: +39 0871 4084207 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: p.defabritiis@provincia.chieti.it

Istruttore direttivo: Dott.ssa Stefania Rossi

Tel.: +39 0871 4084398 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: s.rossi@provincia.chieti.it

Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 - 66100 CHIETI

PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it

E-mail: sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it

Sito Internet: <http://www.provincia.chieti.it>

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06

DITTA: CÒMES.IT SRL

Rif. Sede legale: Via Osca snc - VASTO

Sede operativa: Via Osca n. 67 - VASTO (CH)

Stabilimento Divisione Legno: produzione di elementi in legno per mobili

DIVISIONE LEGNO

Punti di emissione

E1 (cabina di verniciatura)

E2 - E3 (impianti di aspirazione trucioli di legno)

E4 impianto di aspirazione locale verniciatura (piani)

non sottoposti ad autorizzazione


E5 (caldaia a metano - art. 272 c.1 lettera dd) parte I all. IV)

VERBALE


CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO

- che, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni alla Ditta in oggetto, per lo stabilimento inerente la Divisione Legno con atto in data 31.01.2012, prot. n. 421-Int è



TECNICO-AMBIENTE



- stata indetta la Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente,
- che, con nota in data 15.02.2012, prot. n. 7691 del responsabile del procedimento, è stata convocata la riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 04/04/2012, rinviata al 16/04/2012;
 - che a seguito della trasmissione da parte della Ditta delle integrazioni documentali richieste nel corso della suddetta Conferenza sia per la pratica inerente la Divisione Legno che per quella relativa alla Divisione Metallo, con note prot. n.82 e n.85 del 02/01/2012 il Responsabile del Procedimento ha convocato la 2^a riunione della Conferenza di servizi, per il giorno 06/02/2013 alla quale sono stati invitati a partecipare:
 - il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di San Salvo-Vasto o suo delegato;
 - il responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti, di Vasto o suo delegato;
 - il rappresentante del Comune di Vasto;
 - che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
 - che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
 - che le istanze di autorizzazione in questione sono depositate agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno **2013(duemilatredici)** il giorno **06 (sei)** del mese di **febbraio** in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la prima riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario sono state svolte dalla Dott.ssa Stefania Rossi.

Alle ore 9,30 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:

- per il Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto - Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO – CHIETI, la Dott.ssa Grazia Stivaletta;
- per il Comune di Vasto l'Arch. Gisella La Palombara delegata dal Dirigente del Settore 5° Urbanistica e Pianificazione del Territorio come da documentazione agli atti;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "*regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche*", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiarano indifferenti alla procedura di che trattasi.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:


- il Distretto Sub-provinciale A.R.T.A. di Vasto-San Salvo che ha trasmesso i pareri relativi alle due pratiche.

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.



Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono presenti:

- il Sig. Remo Salvatorelli, Amministratore della Ditta;
- il Sig. Giancarlo Capuzzi, Consulente della Ditta.

Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione:



TECNICO-AMBIENTE



- sull'iter del procedimento ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.
- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e sul regolamento provinciale sopra richiamato, approvato con delibera di GP n. 209/2008.

Il Presidente, inoltre rammenta:

- che, a norma dell'art. 269 c.3 del D.Lgs 152/2006, la "Conferenza" è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune, ai sensi del DPR n. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e/o regionale in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, nonché ai sensi della L.R. n.46/2012 in materia di Vinca per le competenze di recente attribuzione, ed ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie);
- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella "Conferenza di Servizi, deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);
- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizione sulla planimetria dell'intero stabilimento.

Il Presidente consegna al Rappresentante della Ditta modello di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA', che la Ditta dovrà trasmettere a tutti gli Enti di competenza opportunamente timbrato, firmato e datato dal Legale Rappresentante.

Il Presidente riassume il contenuto dell'istanza di autorizzazione alle emissioni formulata dalla Ditta in oggetto ed espone i contenuti della documentazione integrativa trasmessa con nota acquisita dal Settore al prot. n.42354 del 29/08/2012

Dà lettura del parere favorevole con prescrizioni formulato e trasmesso dall'ARTA, Distretto Sub-Provinciale di Vasto-San Salvo con nota prot. n.174 del 05/02/2013.


Invita quindi il Rappresentante del Servizio Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL02 di Lanciano-Chieti-Vasto ad esprimere il proprio parere.

La Dott.ssa Grazia Stivaletta rappresentante del Servizio Epidemiologia e Sanità Pubblica consegna la nota prot. n.79/AMb del 22/01/2013 di cui da lettura chiedendo al rappresentante della Ditta di fornire la relative controdeduzioni.

Il consulente della Ditta chiarisce quanto segue:

1. in ordine alla problematica inerente la planimetria sulle distanze dello stabilimento da civili abitazioni o da strutture con accesso al pubblico, occorre far riferimento alla planimetria datata 01/08/2011 che risulta in scala adeguata, reca le distanze e va letta in combinato con la planimetria allegata alle integrazioni documentali datata 01/08/2012, da cui si evince che l'unico edificio con apertura al pubblico è il Ristorante Costa d'oro identifica alla lett. B5 e posto ad una distanza di 83 m. dallo stabilimento (Div. Legno).
2. per quanto concerne l'altezza dei punti di emissione si chiarisce che tutti i punti di emissione superano di almeno un metro il colmo dell'edificio, per quanto riguarda la

TECNICO-AMBIENTE



direzione del flusso allo sbocco, si precisa che i punti di emissione E1 ed E4 verranno resi verticali. Per quelli dei silos (E2 ed E3) tale soluzione non risulta tecnicamente fattibile; a riguardo tuttavia si ritiene di poter comunque assicurare una adeguata dispersione delle emissioni (equivalente a quella che si avrebbe nel caso di camini con sbocco verticale) in considerazione dei seguenti aspetti:

- le quote dei punti di emissione dei silos sono di gran lunga superiori a quelle delle strutture limitrofe;
 - la zona risulta particolarmente ventosa e la velocità di efflusso dei punti menzionati è significativa (oltre 20m/s);
3. riguardo ai contenuti delle schede di sicurezza, si precisa che le materie prime rappresentate nella scheda THO 720/00 SAYERLACK INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS, si precisa che la suddetta materia prima è stata eliminata dal processo produttivo ed è stato sostituito da un prodotto verniciante all'acqua 20 GLOSS con contenuto di solvente del 6% in cui non è presente la frase di rischio R40, tanto si intendeva in relazione tecnica allorquando si riferiva che non esistevano sostanze pericolose per la salute;
 4. riguardo al punto di emissione E4, in considerazione della concentrazione delle polveri estremamente contenuta e del relativo basso flusso di massa la presenza di un filtro non apporterebbe benefici apprezzabili, inoltre comunque non consente di ridurre il quantitativo di polveri sottili PM10.

Il presidente invita quindi il rappresentante del Comune di Vasto a voler esprimere il proprio parere.

L'Arch. Gisella La Palombara, rappresentante del Comune di Vasto, vista la documentazione in atti, visto il parere dell'ARTA, poiché le emissioni in atmosfera sembra siano in diminuzione rispetto ai QRE precedentemente autorizzati dal punto di vista quali-quantitativo, chiede alla Ditta di confermare tale circostanza.

Interviene la Ditta e chiarisce che, nonostante l'inserimento di un nuovo punto di emissione (E4), il quadro emissivo dello stabilimento proposto è migliorativo rispetto al precedente autorizzato anche in virtù delle migliorie tecnologiche proposte.

Il Rappresentante del Comune, considerato che trattasi di stabilimento esistente, in possesso del certificato di agibilità n.22323/87 rilasciato il 20/05/1991, le cui emissioni in atmosfera sono state autorizzate dalla Regione Abruzzo, ai sensi del DPR. 203/1988, con diversi provvedimenti a partire dal 1988, in linea con la circolare regionale prot. n.9040 BMPARC del 31/12/2012, che ritiene opportuno procedere alla Valutazione di incidenza ambientale, per i nuovi progetti e per gli interventi che comportino variazioni quali-quantitative delle emissioni, considerato che come confermato dalla Ditta il quadro emissivo da autorizzare è migliorativo rispetto a quanto già autorizzato, esprime, per quanto di competenza ai sensi della normativa vigente, parere favorevole.

Il rappresentante del Servizio Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL 02, interviene e, sulla base delle controdeduzioni fornite dal Consulente della Ditta e del parere favorevole espresso dall'ARTA e dal Comune, esprime parere di competenza favorevole, a condizione che sia fatto salvo quanto disposto dall'art.271 comma 5 del d. lgs. n.152/2006 in quanto il SIESP non dispone né di dati riguardanti la qualità dell'aria della zona interessata né di stime sulle emissioni delle attività presenti nella zona in cui ricade lo stabilimento in parola.

Interviene il Presidente e, sulla base di del parere favorevole espresso dal Comune in ordine al DPR n.380/2001 ed alla Valutazione Vin.ca, nonché dei pareri favorevoli dell'ARTA e della Asl 02 Dipartimento di Prevenzione - Servizio Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto, da atto che i pareri sopra riportati costituiscono determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta Conferenza, ma risultate assenti.

Handwritten signatures and stamps on the right margin, including a vertical stamp that reads "TECNICO-AMBIENTE".

Il presente verbale verrà trasmesso, tramite raccomandata postale AR, ai componenti della Conferenza che risultano assenti, sebbene regolarmente convocati, i cui pareri di competenza non risultano ancora espressi o sono parzialmente espressi. Essi **possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.**

Si evidenzia che, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, all'esito dei lavori della suddetta Conferenza, **si considererà acquisito l'assenso del Comune ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie),** qualora il relativo parere definitivo di merito non venga espresso definitivamente nel termine suddetto.

Il Presidente alle ore 13.00 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi, inerente la **Divisione legno**, indicando che copia del presente documento viene consegnato ai Soggetti presenti.

Il presente verbale viene trasmesso tramite raccomandata postale AR anche ai componenti la Conferenza risultati assenti che possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.

Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della stessa all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Chieti, li 06 febbraio 2013

Il Rappresentante del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto
Della A.S.L. 02-LANCIANO - VASTO - CHIETI

.....
Stefano Scialoja

Il Rappresentante del Comune di Vasto

.....
Giulio

Il Rappresentante della ditta

.....
Piero Scialoja

Il Consulente tecnico

.....
Giuseppe


Il Presidente della Conferenza di Servizi

.....
Stefano Scialoja

Il segretario

.....
Stefano Scialoja

TECNICO-AMBIENTE





REGIONE ABRUZZO

ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
Via Michetti - 66054 VASTO (CH) Tel 0873 308740 Fax 0873 308748

Prot. N° 79/AMB

Vasto, 22/01/2013

Alla Provincia di Chieti – Settore 7
Ing. Pasquale De Fabritiis
Piazza M. Venturi, 4
66100 Chieti

p.c.

Alla Responsabile f.f. S.I.E.S.P.
A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti
Dott.ssa Pierina Lella
Dipartimento di Prevenzione
Via Marco Polo, 55/A
66054 Vasto (CH)

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 – Parte Quinta

Richiesta autorizzazione alle emissioni in atmosfera della

Ditta: COMES.IT S.r.l. (divisione legno).

Sede operativa: Via Osca - Vasto (CH).

Stabilimento: "produzione elementi in legno per mobili".

Punti di emissione: E1, E2, E3 e E4.

Relazione di competenza del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica.

A seguito della nota prot. n° 25/AMB la scrivente ha ricevuto in data 31/08/2012 la seguente documentazione:

- relazione tecnica ai sensi dell'art. 269 D.Lgs 152/06 "Integrazioni e Chiarimenti" datata 01/08/2012 a firma del Sig. Remo Salvatorelli e Dott. Francesco D'Alessandro;
- schede di Sicurezza : "Finitura all'acqua trasparente monocomponente verticale 20 GLOSS"
"Fondo all'acqua trasparente monocomponente extracoprente"
"Polybond 5132";
- schede tecniche di:
"Fondo all'acqua monocomponente trasparente extracoprente"
"Polybond 5132";
- corografia;
- zonizzazione;
- fabbricati limitrofi;
- denominazione fabbricati limitrofi;
- due elaborati grafici "installazione punti di emissione in atmosfera";
- prospetti del lato SUD ed OVEST dello stabilimento.

Dalla disamina del carteggio presentato si evidenzia quanto segue:

- vi è una quota non precisata nelle emissioni di PM 10, pertanto, per fini cautelativi tutti i punti di emissione dovrebbero essere muniti di appositi sistemi di abbattimento al fine di far salvo quanto disposto dall'art. 271 comma 5 del D.Lgs 152/06. Preme precisare che sebbene inerte, la componente respirabile delle polveri può diventare veicolo di sostanze pericolose presenti nell'aria;


- la valutazione della distanza dello stabilimento da civili abitazioni o strutture con accesso al pubblico viene rimandata ad una planimetria illeggibile con scala di misura sbagliata;
- il fatto che i punti E2 e E3 siano localizzati fuori dal perimetro dell'opificio non li esonera dal rispetto dell'art. 269 comma 2 lettera a) D.Lgs 152/06; il punto 2.9 parte II allegato IX alla parte V del D.Lgs 152/06; del punto 2.10 parte II allegato IX alla parte V del D.Lgs 152/06; del punto 4 allegato V D.G.R. 517/07;
- la documentazione fotografica dimostra efficacemente cosa si intende per flusso orizzontale ed obliquo, la scrivente ritiene però che debba essere asseverato da tecnico qualificato in materia che tale tipo di sbocco sia efficace al fine della buona dispersione tanto quanto quello verticale indicato dalla legge. La scrivente non ha competenze tecniche per fare questo tipo di valutazioni né poteri di deroga rispetto ai dettami di legge;
- la scrivente, per le proprie competenze non ha necessità di valutare le schede tecniche dei prodotti usati mentre le schede di sicurezza possono essere di aiuto a capire quali sostanze possono finire nelle emissioni; e nonostante esplicita richiesta sulla scheda THO 720/00 "SAYERLACK INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS" a tale domanda non è stata data risposta.

Preme sottolineare che le schede di sicurezza "Finitura dell'acqua trasparente monocomponente verticale 20 GLOSS" e "Fondo all'acqua trasparente monocomponente extracoprente" al punto tre riportano, in contraddizione con quanto dichiarato nella relazione tecnica: "Sostanze contenute pericolose per la salute.....".

Alla luce di quanto sopra riportato la scrivente non ha elementi certi e chiari sui quali basare il parere di competenza che comunque resta di supporto ma non vincolante per la Provincia.

I punti E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13 non sono oggetto di valutazione, pertanto, su di essi non si esprime parere.

Distinti saluti.



Il Dirigente Medico S.I.E.S.P.
A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti
(Dott.ssa Grazia Stivaletta)

Grazia Stivaletta

Prot. n. *174* del **5 FEB. 2013**

*ANTICIPATA
VIA FAX*

Alla **PROVINCIA DI CHIETI**
Settore 7
Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo
Sostenibile, Tutela della Fauna.
Servizio Tecnico Ambiente
Piazza Mons. Venturi, 4
66100 Chieti
Conferenza di Servizi del 06/02/2013.
Pratica 21014.

*8621
11 FEB. 2013*
Responsabile Tecnico
[Signature]

OGGETTO:

Domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 2 del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii. –
Stabilimento: produzione di elementi in legno per mobili.
Punti di emissione: E1, E2, E3 ed E4.
Punti di emissione non sottoposti ad autorizzazione: da E5 a E13.
Ditta COMES.IT s.r.l. (divisione legno) – Vasto (CH).
Rilascio parere.

In riferimento a quanto in oggetto ed a riscontro della Vs nota n. 85 del 02/01/2013, pratica n. 21014, richiamato il verbale della Conferenza di Servizi del 16/04/2012, con cui si prescriveva alla ditta l'inoltro di ulteriore documentazione integrativa, e preso atto della documentazione trasmessa (Relazione Tecnica del 01/08/2012, elaborati tecnici allegati, schede di sicurezza, Q.R.E. datato 01/08/2012), con nota aziendale del 01/08/2012, che in parte sostituisce ed integra quella precedente, e della documentazione agli atti (Relazione Tecnica del 01/08/2011 e relativi elaborati tecnici allegati, nota del 20/01/2012), si esprime per quanto di competenza parere favorevole.

E' opportuno premettere, innanzitutto:

- che questo Distretto è coinvolto, nell'ambito del procedimento in parola, relativamente ai soli aspetti inerenti alla parte V del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come debitamente risulta dalla Vs Convocazione del 02/01/2013 n. 85.

- che il presente parere tecnico di competenza è espresso fatto salvo quanto disposto al comma 5 dell'art. 271 Dlgs.152/06 e ss.mm.ii. dato che questo Distretto non dispone dei dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.

- che si rimanda agli organi competenti qualsiasi valutazione di sorta in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).

Quindi, in merito ai soli aspetti emissivi, si riporta di seguito l'elenco delle proposte per le eventuali prescrizioni che il Servizio Provinciale in indirizzo voglia adottare.

- Per quanto concerne il periodo di marcia controllata ed il relativo numero di campionamenti da realizzare, si propone, per ciascun punto emissivo, per tale periodo, una durata non inferiore a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a due.

Si evidenzia che si propongono i controlli in marcia controllata di tutti i punti di emissione, anche quelli già in esercizio, in quanto il Gestore ha modificato, rispetto alle autorizzazioni in essere, sia le portate volumetriche che i valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti di ciascun punto, oltre ad aggiungere altri parametri inquinanti per alcuni punti.

- Per quanto concerne la periodicità dei controlli di competenza del Gestore, si propone, per i punti di emissione: E1, E2, E3 ed E4, una frequenza annuale.

- Per quanto concerne l'accessibilità e l'agibilità in sicurezza ai punti di prelievo dei camini E1 ed E4 si propone, considerato che sono privi di piattaforma di lavoro fissa, che la piattaforma mobile, presa a noleggio dal Gestore, ed utilizzata per consentire il campionamento, sia sempre resa disponibile in loco o almeno con tempistiche che siano compatibili con l'attività di controllo, entro 1h. Naturalmente tale struttura deve essere conforme alle vigenti normative in materia di sicurezza e idonea alle attività di campionamento.

In merito, si prende atto di quanto riportato a pag. 18/50 e 44/50 della Relazione Tecnica del 01/08/2012: *"in caso di ispezione da parete dell'Organo di controllo, il mezzo di sollevamento verrà messo a disposizione entro un ora dalla richiesta"*.

- Per quanto concerne le metodiche di campionamento ed analisi da utilizzare per la determinazione dei vari analiti, dato che la richiesta in questione riguarda il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni di cui all'articolo 269, si propone, conformemente a quanto stabilito dal legislatore, fino all'adozione di un decreto che provvede ad integrare l'allegato VI alla parte V del Dlgs. 152 e ss.mm.ii., l'utilizzo di metodi "... sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme...", comma 17 art. 271 del Dlgs. 152 e ss.mm.ii..



- Per quanto concerne i dati delle portate volumetriche, si propone, che il Gestore dichiari e quindi riporti nel Q.R.E., i dati di targa (le portate nominali) dei singoli impianti di aspirazione asserviti a ciascun camino.

Quanto sopra, considerato anche quanto disposto sia dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 269 del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii.: "L'autorizzazione stabilisce...le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;" sia dalla modulistica della D.G.R. 517/07: "per ogni punto di emissione dovrà essere indicato...le caratteristiche delle emissioni nelle più gravose condizioni di esercizio".

Si prende atto, a riguardo, che a pag. 4/50 della Relazione Tecnica del 01/08/2012: "...si riportano i dati di targa degli impianti di aspirazione connessi ai punti di emissione...". E che detti valori coincidono con i valori di portata indicati nel Q.R.E. datato 01/08/2012.

MDG



IL DIRIGENTE
Dott. Chim. Roberto COCCO



QUADRO RASSEMBLIATIVO DELLE EMISSIONI
 IMPIANTO: COMES.IT SRL - VIA OSCA 54 - 66054 VASTO (CH)
 DATA: 08/08/2013 ALLEGATO N°3

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata (m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa)	Durato emissioni (h/giorno)	Frequenza emissioni nelle 24h	Temp. dell'aria	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione del inquinante in emissioni (mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa)	Flusso di massa di emissione del suolo (g/h)	Altezza punto di emissione del suolo (m)	Diametro o lato sezioni (in o max)	Tipo di impianto di abbattimento (%)	Tenore di ossigeno %
E1	CABINA DI VERNICIATURA	4.000	max 5	discontinua	amb	S.O.V. Classe III (1)	2,1 52,5	8,4 210,0	8,4	0,35	F.T.	---
E2	IMPIANTO ASPIRAZIONE TRUCIOLI DI LEGNO (SILOS)	56.000	8	discontinua	amb	Polveri	10	560,0	15,8	1,00	C. + F.T.	---
E3	IMPIANTO ASPIRAZIONE TRUCIOLI DI LEGNO (SOTTOSTAZIONE)	34.000	8	discontinua	amb	Polveri	10	340,0	8,7	0,80x0,60	F.T.	---
E4	IMPIANTO DI ASPIRAZIONE LOCALE VERNICIATURA (PIANI)	15.500	5,5	discontinua	amb	Polveri S.O.V. Classe III (1)	2,1 13,5	32,6 209,0	8,6	0,60	---	---
E5	CALDAIA A METANO (136,9 kW)	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 D.Lgs 152/06, lettera dd) della Parte I dell'Allegato IV.		Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 D.Lgs 152/06, lettera dd) della Parte I dell'Allegato IV.		Polveri NOx - SOx- CO - CO ₂ Idrocarburi Incombusti	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 D.Lgs 152/06, lettera dd) della Parte I dell'Allegato IV.		Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 D.Lgs 152/06, lettera dd) della Parte I dell'Allegato IV.		Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 D.Lgs 152/06, lettera dd) della Parte I dell'Allegato IV.	

(*) C= Ciclone
 A.U.= Abbattitore a umido
 A.D.= Adsorbitore
 Altri= specificare

F.T.= Filtro a tessuto
 A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi
 P.T.= Postcombustore termico

P.E.= Precipitatore elettrostatico
 A.S.= Assorbitore
 P.C.= Postcombustore catalitico

ALLEGATO N.3
AUTORIZZAZIONE
N. GH/2013/017 DEL 08/08/2013
 PAGINE N. 48



COMES.IT SRL
 Via Osca
66054 VASTO (CH)
 Partita IVA 02064420694

(1): 2-(2-butossietoss)etanolo; 2-butossietanolo

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata (m ³ /h) (0-1000Pa)	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissioni nelle 24 h	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissioni (mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa)	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione (m) (al suo)	Diametro o lato sezione (m o mm)	Tipo di impianto di trattamento (3)	Tenore di inquinante assigieno %
E6	ESTRATTORE ELICOIDALE A PARETE LOCALE VERNICIATURA	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.				Tracce di polveri e SOV (Classe III)						Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.
E7	ESTRATTORE ELICOIDALE A PARETE LOCALE PRODUZIONE (CALIBRATRICE)	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.				Tracce di polveri						Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.
E8+E13	ESTRATTORI ELICOIDALI A TETTO LOCALE PRODUZIONE	Emissioni non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.				Tracce di polveri						Emissioni non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.

(*) C= Ciclone
A.U.= Abbattitore a umido
A.D.= Adsorbitore
Altri= specificare

F.T.= Filtro a tessuto
A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi
P.T.= Postcombustore termico

P.E.= Precipitatore elettrostatico
A.S.= Assorbitore
P.C.= Postcombustore catalitico

timbro e firma del gestore

COMES.IT SRL
Via Oscar
66054 VASTO (CH)
Partita IVA 02029720694

